



“Consiglio regionale della Campania”

XI LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

N. REGISTRO GENERALE 456 del 20/06/2025

Misure per la promozione del benessere affettivo e della educazione sentimentale e relazionale dei minori e dei giovani

Firmato da: Carmela Fiola



Consiglio Regionale della Campania

XI LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

**“Misure per la promozione del benessere affettivo e della educazione sentimentale e
relazionale dei minori e dei giovani”**

Ad iniziativa del Consigliere

CARMELA FIOLA

Art. 1 - Principi e finalità.

1. La Regione Campania, in attuazione degli articoli 2, 3, 30 e 34 della Costituzione, riconosce e promuove il valore dell'educazione all'affettività e alla dimensione relazionale e sentimentale quale componente essenziale dello sviluppo armonico della persona e della costruzione dell'identità individuale e sociale.
2. La presente legge persegue le seguenti finalità:
 - a) promuovere la consapevolezza di sé e dell'altro, l'educazione all'ascolto, al rispetto reciproco, alla parità di genere e alla gestione non violenta dei conflitti;
 - b) prevenire fenomeni di disagio giovanile, violenza, violenza di genere, bullismo, cyberbullismo e discriminazione, mediante opportunità strutturate di ascolto e approfondimento individuale o in piccoli gruppi, in sinergia tra istituzioni scolastiche e consultori familiari;
 - c) favorire la maturazione affettiva e relazionale dei minori e dei giovani, attraverso percorsi formativi modulari e adeguati alle diverse fasce d'età;
 - d) concorrere allo sviluppo integrale della persona e al benessere psicofisico, attraverso azioni di prevenzione e promozione della salute.

Art. 2 - Linee di intervento regionali.

1. La Regione Campania istituisce un fondo per progetti sperimentali in materia di affettività, gestione delle emozioni ed educazione sentimentale e relazionale dei minori e dei giovani, destinato alla realizzazione di percorsi educativi integrati nelle scuole di ogni ordine e grado, attraverso incontri formativi adeguati alle diverse fasce d'età.
2. I progetti di cui al comma precedente possono essere realizzati sulla base di specifici protocolli d'intesa tra Regione, Enti del Terzo Settore, Centri Antiviolenza, Ufficio scolastico regionale e Aziende Sanitarie Locali, nel rispetto dell'autonomia degli istituti scolastici.
3. Le attività possono comprendere laboratori didattici, interventi di esperti, attività di formazione per docenti e genitori, sportelli di ascolto, attività artistiche ed espressive, in una logica integrata e multidisciplinare.
4. La Regione promuove, altresì, progetti sperimentali al fine di potenziare le attività di ascolto, consulenza e presa in carico spontanea da parte dei giovani, in collaborazione con le istituzioni scolastiche.
5. I progetti educativi, differenziati per età dei destinatari, possono prevedere moduli su diverse tematiche, quali educazione all'affettività e gestione delle emozioni, violenza di genere, alimentazione, prevenzione delle malattie veneree e altri ambiti di educazione alla salute.

Art. 3 – Attuazione.

1. La Direzione Generale Politiche sociali e socio-sanitarie, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione consiliare competente, definisce con apposita deliberazione i criteri e le modalità di attuazione degli interventi di cui alla presente legge.

Art. 4 - Clausola valutativa.

1. La Giunta regionale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmette annualmente alla competente Commissione consiliare permanente una relazione sull'attuazione della legge, contenente dati e indicatori sull'efficacia delle azioni intraprese, sulla diffusione territoriale dei progetti, sul grado di partecipazione, nonché sull'impatto percepito in termini di benessere relazionale, prevenzione del disagio e miglioramento della comunicazione tra pari e tra adolescenti e adulti.

Art. 5 - Disposizioni finanziarie.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante una dotazione finanziaria di euro 500.000,00 annui, a valere su ciascun esercizio del bilancio di previsione 2025/2027.
2. La copertura finanziaria è assicurata mediante prelievo dalla Missione 20, Programma 3, Titolo 1, con contestuale incremento di pari importo della Missione 15, Programma 3, Titolo 1.

Art. 6 – Pubblicazione ed entrata in vigore.

1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Campania.